

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI

L'Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica delle Province di Novara, Verbania Cusio Ossola, Biella e Vercelli, con sede di Novara alla Via Torelli 8, c.f. 80010220038, in persona del Presidente Irpt Ost. Dott.ssa Angela Maccagnola nata a Novara il 3.4.1968 (di seguito committente od anche OPO)

E

Avv. Matteo Ferrari Zanolini, nato a Novara, il 2.3.1978, c.f. FRRMTT78C02F952Y, con studio in Via Canobio nr. 16, appartenente all'Ordine degli Avvocati di Novara (fornitore del servizio)

Premesso che

A seguito della comunicazione da parte dell'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Novara di risoluzione del contratto di locazione della sede, si è reso necessario reperire una nuova sede per l'Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica delle Province di Novara, Verbania Cusio Ossola, Biella e Vercelli, avviandosi la valutazione dei requisiti durante l'assemblea del 2.2.2021, 9.3.2021,

Con delibera 32/2021 del 7.6.2021, il Consiglio dell'OPO decideva di valutare la possibilità di domiciliarsi presso lo studio di un professionista a seguito della verificata impossibilità di condividere la sede con altro ordine professionale sanitario.

Con avviso per la manifestazione di interesse prot. 171/2021 l'Ordine comunicava le richieste per l'assegnazione dei seguenti servizi:

- un locale o uno spazio ad uso esclusivo;
- linea telefonica, fibra;
- armadio a 6 ante di almeno 2 metri di altezza ad uso archivio;
- scrivania;
- fotocopiatori, strumenti informatici e altre dotazioni tecnologiche necessarie per la normale gestione dell'attività istituzionale;
- presenza di personale amministrativo con una previsione di impegno di circa 15 ore settimanali per la gestione di:
 - attività di segreteria (protocollo, gestione delibere, tenuta e gestione registri, trasmissioni comunicazioni alle iscritte, alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, gestione rapporti con consulenti esterni, convenzione, apertura e comunicazione PEC alle iscritte etc.);
 - tenuta della contabilità (mandati di pagamento e versamento incassi, gestione fatture elettroniche, tenuta del programma di amministrazione del bilancio, etc.);
 - inserimento e aggiornamento dati nei portali istituzionali (sito Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, Anagrafe tributaria, Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, Istat, etc.).
- possibilità di ingresso nella sede per il personale consulente esterno (tecnici informatici, Commercialista, Revisori, Avvocato, etc.);
- utilizzo degli spazi comuni (sala riunioni, aula conferenze, etc.);
- assunzione del ruolo di gestore esterno dei dati personali e sensibili.

Tra le offerte pervenute, quella preferibile sotto l'aspetto economico a parità degli altri requisiti, risultava quella dello Studio Ferrari Zanolini pertanto con delibera 90 del 31.12.2022 il Consiglio direttivo autorizzava il Presidente alla sottoscrizione del presente contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

La committente, come sopra rappresentata, affida la fornitura dei servizi di segreteria come sopra descritti e di cui alla delibera 32/2021 e all'avviso prot. 171/2021 allo Studio dell'Avv. Matteo Ferrari Zanolini, il quale si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire tutte le attività inerenti il servizio sopra specificate e richiamate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. DURATA DEL SERVIZIO E RINNOVO

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla data di perfezionamento del medesimo e in ogni caso dal 1.1.2022, con prima scadenza convenzionalmente fissata al 31.12.2022.

Il contratto si intenderà rinnovato automaticamente per un periodo di pari durata qualora entro giorni 30 dalla scadenza del contratto non pervenga comunicazione scritta, trasmessa con qualsiasi valido strumento, avente ad oggetto la volontà di non rinnovare l'affidamento.

3. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo dovuto dalla Committente allo Studio Ferrari Zanolini in qualità di esecutore/prestatore del servizio, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 10.000,00 (diecimila/00) oltre CPA 4% e così per € 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00) nella misura di legge.

I pagamenti saranno effettuati in 2 rate pari al 50% esatto dell'importo alle scadenze del 30 marzo e 30 settembre di ogni anno. Non sono previsti interessi per l'eventuale tardivo pagamento del dovuto.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a **L'Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica delle Province di Novara, Verbania Cusio Ossola, Biella e Vercelli**, c.f. 80010220038, sede da individuarsi a seguito dello spostamento alla Via Canobio 16 in Novara a decorrere dal 1.1.2022

4. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il committente OPO si impegna ad assumere e ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto e nell'esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale inadempimento degli obblighi suesposti costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

5. RISERVATEZZA

Tutti gli elementi, dati ed informazione che l'OPO metterà a disposizione del commissionario per l'esecuzione del contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, hanno carattere riservato e non potranno essere divulgati se non ai fini del singolo contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

6. VARIAZIONI

Lo Studio Ferrari Zanolini non potrà, senza autorizzazione scritta da parte di OPO, apportare alcuna modifica, aggiunta o soppressione rispetto al servizio per come affidato e descritto nel presente contratto.

7. RESPONSABILITA' FISCALE

L'OPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte del commissionario che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

8. DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il committente si impegna a non affidare in subappalto i servizi oggetto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti disposizioni relative di cui al dlgs.50/2016 in virtù della particolarità delle prestazioni oggetto del presente contratto, fatta eccezione per i servizi di fornitura che già attualmente lo studio vede forniti da soggetti terzi (es. servizi informatici)

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, da parte del committente, l'ASSP potrà agire in giudizio per la risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 1453 c.c., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Qualora, nel corso dello svolgimento del servizio insorgano comprovate e non prevedibili difficoltà, anche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più oneroso l'espletamento del servizio, lo Studio Ferrari Zanolini dovrà notificare alla committente la volontà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla constatazione, da parte di OPO, delle imprevedibili difficoltà di esecuzione. In tal caso il commissionario ha il diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito e debitamente documentato al momento della risoluzione.

A seguito della risoluzione le parti convengono che verrà riconosciuto ad OPO un termine fino a 6 mesi per il trasferimento della sede.

A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, il commissionario si impegna a proseguire le attività sino alla data di trasferimento della sede.

L'OPO riconoscerà al commissionario il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e documentate fino a tale momento.

10. ASSUNZIONE DI RUOLO DI Responsabile Esterno del Trattamento dei dati Personali

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Avv. Matteo Ferrari Zanolini si impegna ad assumere l'incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

11. ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno definite mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, le eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva de Foro di Novara

Novara, 31 dicembre 2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di OPO

Dott. Ost. Angela Maccagnola



Avv. Matteo Ferrari Zanolini

